



PROCEDURA PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI RESE
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023
(WHISTLEBLOWING)

Approvata dal CdA in data 01/03/2024

UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L.

VIA CREMONESE 59

43126 – PARMA

Sommario

1.	Premessa e finalità perseguite	3
2.	Destinatari	3
3.	Oggetto della segnalazione	4
4.	Materie escluse dalla segnalazione.....	4
5.	Contenuto della segnalazione	4
6.	Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante uno dei canali interni.....	5
6.1	<i>Incontro in presenza con il gestore delle segnalazioni.....</i>	5
6.2	<i>Posta tradizionale o raccomandata, trasmessa all'indirizzo del gestore delle segnalazioni in Parma, Via Cremonese 59 - 43126</i>	5
7.	Segnalazioni anonime.....	6
8.	Riscontro.....	6
9.	Il gestore della segnalazione	7
10.	Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dal Titolare	7
11.	Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione	7
11.1	<i>Fase preliminare – filtro di ammissibilità</i>	8
11.2	<i>Fase istruttoria</i>	8
11.3	<i>Fase conclusiva ed esiti</i>	8
12.	Reportistica.....	8
13.	Tracciabilità e archiviazione	9
14.	Le forme di tutela previste per il segnalante	9
15.	Obbligo di riservatezza	10
16.	Tutela dei dati personali.....	10
17.	Segnalazione mediante il canale esterno di ANAC	11
18.	Divulgazione pubblica.....	11

1. Premessa e finalità perseguite

Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del c.d. whistleblowing - ossia la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno dell'Ente, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con l'Ente medesimo – avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva EU n. 2019/1937.

UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L., trattandosi di azienda che ha impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore alle 50 unità, è soggetta all'applicazione del decreto che introduce, in seno all'azienda, il dovere di individuare uno o più canali interni che consentano, ai soggetti legittimati, di rendere una segnalazione per un'azione o omissione ai sensi della normativa vigente.

Il decreto introduce, altresì, il dovere, per la Società, di identificare un soggetto o un ufficio preposto alla gestione delle segnalazioni.

Il presente documento, formulato sulla base delle disposizioni normative citate, nonché delle Linee guida elaborate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, delinea la procedura adottata da UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L.

Mediante l'introduzione del sistema Whistleblowing la Società mira a promuovere un ambiente aziendale nel quale tutti i soggetti siano incoraggiati a far emergere eventuali azioni o omissioni incompatibili con i principi di legalità e correttezza ai quali UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L. si ispira.

La presente procedura si iscrive in un percorso volto al costante rispetto delle disposizioni normative e al miglioramento continuo della Società.

La procedura è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della società in data 01/03/2024 e viene divulgata a tutto il personale aziendale attraverso comunicazioni interne e la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Tutti i possibili soggetti segnalanti (specificati *infra*) sono invitati a consultare la presente procedura.

2. Destinatari

Destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L.,
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L., nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori, i lavoratori o i collaboratori di appaltatori che svolgono la propria attività lavorativa presso UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L e tutte le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L. che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le informazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le violazioni, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023, sono i comportamenti, gli atti o le omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Per quanto concerne le violazioni di disposizioni normative nazionali sono ricompresi tutti gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Con riferimento invece alle violazioni di disposizioni normative europee, sono ricompresi (a titolo esemplificativo):

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede.

Eventuali segnalazioni ingiuriose o diffamatorie saranno perseguibili nelle competenti sedi civili e penali.

4. Materie escluse dalla segnalazione

Eventuali azioni o omissioni che non rientrano nei casi previsti dal paragrafo precedente sono inammissibili. In particolare, non costituiscono segnalazioni: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

Si precisa altresì che la segnalazione non dovrà avere ad oggetto meri sospetti o voci.

5. Contenuto della segnalazione

Al fine di rendere una segnalazione efficace, il soggetto segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi utili per permettere al gestore della segnalazione di svolgere i dovuti accertamenti.

In particolare, il segnalante è esortato a fornire le seguenti informazioni:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (se conosciute);
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (se conosciuti);
- eventuali prove a supporto della segnalazione resa (es. documenti);

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (es. persone terze che possono testimoniare sui fatti).

6. Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante uno dei canali interni

UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L. ha individuato due distinti canali che assicurano il rispetto delle disposizioni prescritte dalla normativa, garantendo la riservatezza del segnalante, di eventuali soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere rese mediante i seguenti canali:

- incontro in presenza con uno o entrambi i gestori delle segnalazioni individuati in Katuscia Menchicchi, impiegata con ruolo di responsabile dell'ufficio commerciale della società ed Erika Pesci, impiegata con ruolo di responsabile marketing della società;
- posta tradizionale o raccomandata, trasmessa all'indirizzo del gestore delle segnalazioni in Parma, Via Cremonese 59 - 43126, all'attenzione del "gestore della segnalazione Katuscia Menchicchi" o "gestore della segnalazione Erika Pesci" a scelta del segnalante.

6.1 Incontro in presenza con il gestore delle segnalazioni

Il segnalante può richiedere al gestore delle segnalazioni di essere ascoltato per rendere la propria segnalazione attraverso un incontro in presenza. È possibile avanzare la richiesta telefonando al gestore al numero telefonico 0521.674018 (interno 202 per parlare con Katuscia Menchicchi – interno 208 per parlare con Erika Pesci).

L'incontro si svolgerà fuori dai locali aziendali, in luogo e data concordati tra le parti. Il luogo individuato dovrà garantire la riservatezza del segnalante.

Non sono previsti oneri economici a carico del segnalante.

Modalità operative di svolgimento dell'incontro

In sede di incontro tra il gestore e il segnalante, quest'ultimo è invitato a fornire tutti gli elementi utili a comprendere la dinamica e permettere al gestore di effettuare i dovuti approfondimenti e accertamenti.

Previo consenso dell'interessato, la segnalazione verrà documentata a cura del gestore mediante apposito verbale. Il segnalante potrà così verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Durante l'incontro il segnalante potrà fornire al gestore della segnalazione i propri recapiti dove ricevere riscontro sull'indagine effettuata a seguito della segnalazione.

6.2 Posta tradizionale o raccomandata, trasmessa all'indirizzo del gestore delle segnalazioni in Parma, Via Cremonese 59 - 43126

Alternativamente alla richiesta di incontro in presenza, il segnalante potrà redigere e inviare, in forma scritta mediante posta tradizionale o raccomandata all'indirizzo di Parma, via Cremonese 59, la propria segnalazione indicando come destinatario "gestore delle segnalazioni Katuscia Menchicchi" o "gestore delle segnalazioni Erika Pesci" a scelta del segnalante.

Sono a carico del segnalante gli oneri economici connessi all'impiego di tali canali.

Modalità di compilazione della segnalazione

Qualora il segnalante decida di trasmettere una segnalazione mediante posta ordinaria o raccomandata è invitato a fornire tutte le informazioni come specificato nel paragrafo 5.

La segnalazione dovrà essere inserita in una busta chiusa che includa al suo interno due distinte buste: nella prima andranno inseriti i dati identificativi del segnalante, unitamente a una copia del documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione.

Sulla busta esterna andrà riportata, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Il gestore darà riscontro all'interessato entro i termini previsti e riportati nel paragrafo 7, qualora il segnalante abbia fornito un proprio dato di contatto.

7. Segnalazioni anonime

Al fine di favorire l'emergere di tutte le eventuali condotte illecite, UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L. prevede la possibilità per i segnalanti di rendere una segnalazione in maniera anonima, priva di elementi che possano identificare il segnalante.

In questo caso è necessario fornire al gestore delle segnalazioni tutte le informazioni che possano consentirgli di procedere con le proprie indagini; pertanto, è richiesta al segnalante massima collaborazione nella esposizione del fatto contestato.

La segnalazione anonima dovrà essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La mancanza di sufficienti informazioni renderà impossibile la trattazione dei fatti segnalati.

Anche rispetto alla segnalazione anonima trovano applicazione le misure di protezione previste dalla normativa, specificate nel paragrafo 13.

L'anonimato del segnalante potrà essere assicurato esclusivamente attraverso l'impiego del canale di segnalazione della posta ordinaria o raccomandata descritta nel paragrafo 6.2; gli altri canali di segnalazione individuati dall'azienda permetteranno in ogni caso di tutelare la riservatezza del segnalante, ma non potranno garantirgli di rimanere anonimo. Nel caso in cui si scelga di inviare una segnalazione anonima non andrà inserita la busta contenente i dati del segnalante. Per il resto si seguono le medesime indicazioni fornite al paragrafo 6.2.

Le segnalazioni anonime ricevute saranno in ogni caso registrate. La relativa documentazione sarà conservata rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

8. Riscontro

Sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 24/2023, **il gestore avrà a disposizione sette giorni per comunicare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione.**

Successivamente, **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, verrà fornito un ulteriore riscontro al segnalante.**

Il riscontro verrà fornito attraverso il dato di contatto eventualmente comunicato dal segnalante. In caso di segnalazione resa tramite l'incontro in presenza, il gestore concorderà con il segnalante gli incontri successivi al primo, durante i quali daranno forniti tutti gli aggiornamenti necessari.

Il termine di tre mesi non coincide necessariamente con la conclusione del processo di segnalazione. Nel caso in cui siano stati segnalati fatti particolarmente complessi, infatti, il gestore potrebbe necessitare di un periodo più lungo per concludere l'analisi.

In ogni caso, entro i termini indicati dalla normativa il segnalante riceverà un riscontro.

9. Il gestore della segnalazione

UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L. ha affidato la gestione del canale delle segnalazioni whistleblowing a due distinti soggetti interni: Katuscia Menchicchi, impiegata con ruolo di responsabile dell'ufficio commerciale della società ed Erika Pesci, impiegata con ruolo di responsabile marketing della società.

Katuscia Menchicchi e Erika Pesci sono state individuate quali soggetti gestori in quanto ritenute in possesso della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità richieste dalla normativa.

I gestori si occupano, tra l'altro, delle seguenti attività:

- monitoraggio di tutti i canali di segnalazioni individuati da UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L.
- interlocuzione con i segnalanti e riscontro alle segnalazioni
- istruzione, ove necessario, delle segnalazioni
- mantenimento dei rapporti con la Direzione aziendale e con gli organi sociali coinvolti nella segnalazione, assicurando il rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

10. Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dal Titolare

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal gestore, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il personale della società che riceve la segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti, contatterà il gestore della segnalazione e gli trasmetterà quanto ricevuto nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante.

11. Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione

I gestori delle segnalazioni assicureranno, durante l'intero processo di segnalazione, la perdurante garanzia dei diritti di tutte le parti coinvolte, salvaguardando la riservatezza degli interessati, garantendo la tempestività dei riscontri e la tracciabilità dell'intero processo.

11.1 Fase preliminare – filtro di ammissibilità

Non appena ricevuta la segnalazione, il gestore effettuerà un'analisi circa la ricevibilità della segnalazione.

In particolare, durante tale fase il gestore verificherà:

- che l'oggetto della segnalazione rientri tra le materie richiamate dal D.lgs. 24/2023
- che la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato, verificabile e che faccia riferimento a fatti rilevanti.

In tali casi, verrà avviata la relativa istruttoria.

Qualora, invece, la segnalazione risulti eccessivamente generica, non sia possibile avere maggiori elementi di analisi (es. qualora il segnalante non sia raggiungibile o non fornisca le necessarie integrazioni) oppure non rientri nell'ambito di applicazione della normativa (c.d. segnalazioni "non inerenti" come indicate nel paragrafo 4) il gestore provvederà ad archiviare la segnalazione ricevuta e a darne comunicazione al segnalante, se possibile.

11.2 Fase istruttoria

L'obiettivo dell'istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il gestore procederà a tutte le analisi necessarie in base alla tipologia di segnalazione ricevuta.

Ad esempio:

- verranno analizzati gli elementi forniti dal segnalante;
- verranno chiesti al segnalante, ove necessario, eventuali integrazioni (mediante la Inbox sicura o attraverso il diverso recapito indicato dall'interessato);
- verrà proposta, ove necessaria e nel rispetto della riservatezza, l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Per specifiche materie, o al fine di comprendere più chiaramente le dinamiche segnalate, il gestore potrà interfacciarsi con le funzioni aziendali competenti.

11.3 Fase conclusiva ed esiti

Al termine della fase istruttoria, qualora la segnalazione risulti infondata, il gestore procederà all'archiviazione della medesima, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui, al contrario, la segnalazione risultasse fondata, il gestore predisporrà una apposita relazione condividendola con gli organi aziendali preposti. La relazione conterrà le azioni intraprese, le conclusioni raggiunte ed eventuali spunti di miglioramento.

Il segnalante verrà adeguatamente informato circa le conclusioni raggiunte.

Non spetta al gestore delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente e oggetto di segnalazione, che saranno invece valutati dal Consiglio di amministrazione che adotterà anche le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

12. Reportistica

A conclusione di ciascuna attività istruttoria gli esiti sono inseriti dal gestore all'interno di un report sulle attività di gestione dei canali di segnalazione, con cadenza annuale.

All'interno del report annuale verrà dato atto delle attività condotte, delle segnalazioni archiviate senza essere state istruite e delle segnalazioni anonime.

Tutti i report non conterranno dati personali, al fine di preservare la riservatezza delle parti coinvolte.

13. Tracciabilità e archiviazione

In ottemperanza ai principi previsti dal GDPR il gestore delle segnalazioni provvederà a conservare unicamente la documentazione necessaria e sufficiente alla conduzione delle proprie attività, eliminando immediatamente le informazioni non pertinenti o superflue.

I dati pertinenti saranno conservati non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino alla conclusione del procedimento giudiziario o disciplinare avviato a seguito della segnalazione.

Le informazioni pervenute con posta ordinaria, raccomandata o i verbali eventualmente redatti durante gli incontri in presenza saranno conservati sottochiave presso la sede operativa del gestore, in Parma, Via Cremonese 59.

14. Le forme di tutela previste per il segnalante

Il decreto legislativo 24/2023 definisce un sistema di tutele a beneficio di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, che si estende anche ai soggetti diversi dal segnalante, i quali, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il decreto definisce "ritorsione" qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo puramente esemplificativo, può essere definita "ritorsione" il licenziamento, l'adozione di misure disciplinari, sospensioni o mutamento di funzioni, la retrocessione o la mancata promozione, la coercizione, l'intimidazione, le molestie ecc. derivanti dall'aver effettuato una segnalazione.

Qualsiasi atto di ritorsione è vietato e nullo. Se accertato, l'atto ritorsivo può portare a un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile e a sanzioni e procedimenti penali da parte delle Autorità competenti.

Le misure di protezione da atti ritorsivi si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D. Lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante. Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Le misure di protezione si applicano purchè al momento della segnalazione il segnalante avesse il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e quando la segnalazione sia stata effettuata attraverso le modalità indicate nella presente procedura.

15. Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale di UNIVERSALFLEX GROUP Srl coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

16. Tutela dei dati personali

Katiuscia Menchicchi e Erika Pesci tratteranno i dati personali acquisiti nell'ambito delle segnalazioni rese ai sensi del Dlgs. 24/2023 in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 2016/679/UE.

I dati saranno trattati con la massima riservatezza, garantendo la tutela del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, verranno trattati solo i dati necessari al raggiungimento delle finalità ed entro i termini prescritti dalla legge.

UNIVERSALFLEX GROUP S.R.L. ha provveduto a nominare Katiuscia Menchicchi e Erika Pesci in veste di responsabili del trattamento.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE utilizzando i medesimi canali previsti per effettuare una segnalazione.

Si rinvia integralmente all'informativa sul trattamento dei dati messa a disposizione dal Titolare e caricata sul sito web aziendale.

17. Segnalazione mediante il canale esterno di ANAC

Il segnalante potrà effettuare la propria segnalazione direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma reperibile sul web dell'Autorità, solo al ricorrere di alcuni tassativi presupposti, di seguito riportati.

Tale piattaforma rappresenta il c.d. "canale esterno" e potrà essere utilizzato dal segnalante al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 6 del Decreto legislativo 24/2023, in particolare quando:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

18. Divulgazione pubblica

Sulla base di quanto indicato dall'art. 15 del D.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficiando della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.